



Allegato B) al n. 70624/45709 di rep.

STATUTO DELLA "COOPERATIVA MURRI"

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e sede

E' costituita con sede in Bologna una Società Cooperativa denominata "COOPERATIVA MURRI".

Essa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale.

Essa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue ed alle sue articolazioni territoriali e settoriali.

Art. 2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 21 giugno 2163 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPI

Art. 3 - Scopo mutualistico ed oggetto sociale

Al fine di offrire ai Soci un'abitazione conforme alle loro esigenze ed idonea a consentire il pieno sviluppo della loro personalità, la Cooperativa si propone come scopo sociale quello di fare acquisire ai soci la proprietà individuale o la disponibilità temporanea di alloggi ovvero il diritto di godimento di alloggi a proprietà indivisa, anche avvalendosi della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica e di tipo economico popolare, ed in conformità alla normativa vigente, e partecipando alle attività di programmazione urbanistica.

La Cooperativa potrà peraltro destinare l'assegnazione di abitazioni a particolari categorie di soci, aventi requisiti per lo più legati a condizioni o stati soggettivi che determinano l'insorgenza di esigenze e bisogni fondamentali o comunque meritevoli di tutela.

L'assegnazione delle abitazioni ai soci potrà avvenire attraverso il trasferimento in proprietà, ovvero l'assegnazione in godimento ovvero ancora la stipulazione di contratti di locazione, anche con patto di futura vendita, ed in generale con ogni forma idonea a fare conseguire al socio la disponibilità dell'abitazione.

La Cooperativa si propone anche lo svolgimento di tutte quelle attività e servizi utili a fare acquisire ai soci la disponibilità, in qualsiasi forma, di alloggi costruiti da altri operatori nell'ambito di programmi di edilizia, anche residenziale pubblica, di particolare interesse per collocazione ambientale e per caratteristiche tecnologiche e tipologiche.

Ai fini sopra descritti la Cooperativa realizzerà complessi edilizi, quartieri e villaggi residenziali autosufficienti dotati di tutti i servizi richiesti dalla vita moderna, quali zone di verde attrezzato, sale ricreative e culturali ed in genere

locali da adibire ad usi diversi da quello abitativo, i quali potranno essere alienati, locati o affittati al fine di soddisfare, con carattere di accessorietà rispetto allo scopo principale che è quello edificatorio, esigenze di natura non abitativa.

Ove possibile la cooperativa realizzerà gli interventi edilizi perseguendo le più moderne esperienze nel settore della bioarchitettura, inserendo altresì nei medesimi interventi elementi di carattere artistico, nonché nel settore delle energie provenienti da fonti rinnovabili.

La Cooperativa persegue altresì l'obiettivo di procurare ai soci i servizi che si reputano connessi all'acquisizione o al godimento dell'alloggio, con particolare riguardo a quelli inerenti all'arredamento, alla gestione condominiale e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili.

Scopo della Cooperativa è altresì quello di fornire servizi alle Cooperative e Consorzi di Cooperative, ad altri enti ed operatori, finalizzati alla realizzazione dei loro interventi edilizi si da favorire il maggiore soddisfacimento delle esigenze di coloro che aspirano ad ottenere la disponibilità, sotto qualsiasi forma, dell'abitazione.

Per contribuire al completo soddisfacimento dei bisogni del socio la Cooperativa potrà porre in essere, con carattere secondario rispetto allo scopo principale, attività volte alla produzione di servizi nel settore del turismo, della cultura, e del tempo libero, realizzando anche, a tale scopo, complessi alberghieri, centri vacanze, centri sportivi e culturali.

La Cooperativa, inoltre, sempre con carattere secondario rispetto allo scopo principale, potrà svolgere l'attività di ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero di energie provenienti da fonti rinnovabili e/o esauribili, e potrà, quindi, operare in qualità di E.S.Co. (Energy Service Company) secondo i principi definiti nella Direttiva 32 (2006) e le norme recepite nel Decreto Legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 e sue successive modificazioni.

Per la realizzazione degli scopi descritti la Cooperativa potrà, secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative in materia, costituire ed essere socia di altre società o consorzi.

Le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica sono disciplinate nel presente statuto e nei regolamenti approvati dall'assemblea a norma dell'art. 2521.

Nel perseguimento dei propri scopi sociali la cooperativa è orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514 c.c..

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche nei confronti di non soci.

Art. 4 - Forme di finanziamento per la realizzazione degli scopi sociali

Per la realizzazione degli scopi sociali la Cooperativa si avvarrà di varie fonti di finanziamento, fra le quali si indicano a solo titolo esemplificativo:

- a) prestiti previsti dalle leggi dello Stato, della Regione e di altri Enti locali in materia di edilizia economica e popolare;
- b) sovvenzioni e contributi anche a fondo perduto dello Stato e di ogni altro Ente anche locale, nonché donazioni e liberalità da chiunque;
- c) prestiti fruttiferi o infruttiferi da parte dei soci, disciplinati da apposito regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione della Assemblea, in ottemperanza alle leggi in materia;
- d) credito ordinario;
- e) proventi da canoni di godimento e di locazione;
- f) contributi volontari a fondo perduto di qualunque tipo;
- g) anticipazioni dei soci in conto godimento, in conto prenotazione o in conto corrispettivi;
- h) ogni altro provento o reddito derivante dall'attività della Cooperativa.

Art. 5 - Attuazione dell'oggetto sociale

Per la realizzazione degli scopi sociali la Cooperativa potrà, fra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) acquistare, anche in forma di permuta, o anche attraverso la partecipazione ad aste giudiziarie, aree;
- b) acquistare, anche in forma di permuta, o anche attraverso la partecipazione ad aste giudiziarie, fabbricati o parte di essi, anche se da demolire, da ristrutturare e/o da ricostruire;
- c) stipulare, con soggetti dotati delle idonee capacità, contratti d'appalto per la realizzazione delle abitazioni da assegnare ai soci, ed in generale per la realizzazione dei propri programmi edilizi;
- d) cedere, anche in forma di permuta, ad altre cooperative, a Comuni Province e Regioni, ad Enti pubblici e privati istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia residenziale, anche pubblica, ed anche a soggetti privati, complessi residenziali unitari o parte di essi, o singole unità, facenti parte dei programmi abitativi attuati dalla Cooperativa;
- e) acquistare il diritto di superficie di aree edificabili;
- f) svolgere, nella sua veste di E.S.Co., tutti i servizi correlati alla tipicità della propria fattispecie e componente imprenditoriale, quali promozione, ideazione, progettazione e costruzione, o acquisizione, installazione, gestione e manutenzione, di impianti e tecnologie migliorativi delle emissioni nocive collegate all'utilizzo dell'energia da parte di utenti finali, quali, a titolo di esempio, la cogenerazione, l'energia generate e distribuita localmente, impianti di teleriscaldamento, impianti utilizzanti energia solare, idrica eolica, biomasse, nessuna esclusa od eccettuata, con esclusione di tutte le attività riservate dalla legislazione vigente; nonché tutte le attività ed i servizi connessi, pertinenti ed accessori,

- sia direttamente che tramite i propri soci o terzi;
- g) stabilire convenzioni e contratti, promuovere collaborazioni con le amministrazioni comunali, provinciali e regionali e con qualsiasi altro Ente pubblico o privato;
 - h) dare adesione e partecipare ad Enti, società, associazioni, consorzi anche aventi scopo assicurativo, mutualistico, previdenziale e fidejussorio, diretti a consolidare e sviluppare il movimento Cooperativo, nonché promuovere e realizzare l'aggregazione, in tutte le forme di legge previste o consentite, di soggetti interessati alla ricerca e sviluppo nel settore delle attività di conseguimento del risparmio, dell'efficienza energetica e del risanamento ambientale;
 - i) concedere e ricevere avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche ipotecaria, sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito a se stessa, alle società ad essa collegate, controllate o comunque partecipate, agli enti cui la Cooperativa aderisce nonché, in conformità allo spirito di solidarietà Cooperativistica, ad altre Cooperative edificatrici;
 - j) costituire ed essere socia di società per azioni o a responsabilità limitata in conformità alle Leggi vigenti e partecipare al gruppo paritetico di cui all'Art. 2545 septies C.C.;
 - k) istituire uffici interni di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa idonei a soddisfare le esigenze dei soci connesse allo scopo sociale;
 - l) svolgere ogni altra attività e compiere gli atti e i negozi di qualsiasi natura, di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario, necessari od opportuni per la realizzazione degli scopi sociali, ivi comprese l'acquisto e la vendita di immobili, la costituzione di diritti reali attivi e passivi, il compimento di operazioni ipotecarie, cambiarie e bancarie;
 - m) ricevere incarichi dai soci connessi a quanto precede anche in forma di mandato con o senza rappresentanza;
 - n) costruire e gestire interventi di recupero del patrimonio esistente, di manutenzione, ricostruzione di immobili e di riqualificazione urbana, e di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - o) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale o comunque ad esso connesse.

La Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, nei limiti ed alle condizioni di cui agli articoli 2447-bis e segg. c.c..

Art. 6 - Interventi a proprietà indivisa

Il carattere di indivisibilità di un programma edilizio o di parte

di esso, oltre che dei servizi annessi, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce la finalità e i criteri di assegnazione.

La trasformazione del patrimonio che, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sia stato dichiarato indivisibile in patrimonio divisibile, potrà avvenire ai sensi delle Leggi vigenti in materia.

TITOLO III

SOCI

Art. 7 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutti coloro che intendono partecipare alla vita della Cooperativa avvalendosi dei beni e dei servizi oggetto dell'attività della stessa, che non abbiano fini contrastanti con quelli della Cooperativa, che non esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa e che non abbiano in qualsiasi modo arrecato danno morale o materiale alla Cooperativa ed alla sua immagine.

Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche. Per potere usufruire dei beni, attività e/o servizi facenti parte di particolari interventi di edilizia residenziale od assistiti da forme di agevolazione, potranno essere stabiliti specifici requisiti in conformità a disposizioni di legge, provvedimenti amministrativi ovvero a deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, i quali comunque non costituiranno requisiti per l'assunzione della qualità di socio ma unicamente per beneficiare dei beni, attività e servizi realizzati dalla cooperativa.

Art. 8 - Domanda e procedura di ammissione

La domanda di ammissione a Socio sottoscritta dal richiedente deve essere rivolta in forma scritta al Consiglio di Amministrazione e corredata:

- 1) da cognome e nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza e domicilio, professione e/o attività lavorativa, Codice Fiscale;
- 2) dalla sottoscrizione della quota di capitale che intende versare;
- 3) dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto sociale e dei regolamenti della cooperativa;
- 4) da ogni altro elemento e/o documento che la Cooperativa ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione della domanda di ammissione.

La domanda di ammissione a socio presentata da persona giuridica deve essere sottoscritta dal soggetto che ne abbia la legale rappresentanza, e deve essere corredata:

- 1) dalla ragione sociale e/o denominazione, atto costitutivo, statuto, sede, Codice Fiscale - Partita IVA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese, visura camerale o documento equipollente ove risultino lo scopo e l'oggetto della società ed

i soggetti che ne hanno la rappresentanza, certificato attestante che la società non è sottoposta a procedure concorsuali;

2) estratto autentico della deliberazione di adesione alla società cooperativa assunta dall'organo competente - nel caso in cui il legale rappresentante non abbia i necessari poteri - contenente anche la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei regolamenti della società cooperativa;

3) dalla sottoscrizione della quota di capitale che intende versare;

4) da ogni altro elemento e/o documento che la Cooperativa ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione della domanda di ammissione.

Le comunicazioni della cooperativa vanno effettuate, per le persone fisiche, alla residenza dichiarata nella domanda di ammissione o, se diverso, al domicilio ivi dichiarato, mentre per le persone giuridiche, alla sede legale.

L'ammissione del nuovo socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, alla luce di quanto previsto al precedente art. 7.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori, nel libro soci, dopo che il nuovo socio abbia eseguito il versamento della quota di capitale sociale sottoscritta.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In tale caso l'interessato può, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Qualora la deliberazione dell'assemblea sia difforme da quella assunta dal consiglio di amministrazione, questo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi nei 30 giorni successivi alla deliberazione assembleare.

Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Iscrizione della delibera di ammissione

Le domande di ammissione devono essere registrate nell'ordine in cui pervengono alla sede sociale.

Avvenuta la deliberazione di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione, i nuovi soci vengono iscritti nel libro dei soci nell'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi, il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi dell'emanazione di appositi bandi la cui disciplina è prevista dal relativo regolamento.

Ferma restando l'iscrizione al bando di prenotazione, l'ordine

di iscrizione nel libro soci costituisce titolo di preferenza nella formazione della graduatoria che sarà stilata al termine del primo periodo di apertura del bando emanato secondo quanto previsto dai regolamenti della cooperativa ovvero dal Consiglio di Amministrazione in presenza di particolari iniziative edilizie o forme di agevolazione.

Si fa eccezione solo nel caso in cui criteri diversi siano previsti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano l'erogazione dei finanziamenti o altre forme agevolative, dalle convenzioni con gli Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni, dalle deliberazioni degli Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni.

I soci delle cooperative già incorporate, o che potranno essere incorporate in futuro, verranno iscritti nel libro soci con la data di iscrizione alla cooperativa di provenienza.

In caso di contemporaneità di iscrizione, si procederà nella determinazione delle priorità mediante sorteggio a cura del Consiglio di Amministrazione, presente il Collegio sindacale.

La formazione dell'ordine di iscrizione sul libro soci conseguente alla incorporazione di altra Cooperativa, sarà determinata sempre con il criterio di anzianità.

Art. 10 - Obblighi dei soci

A seguito dell'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera d'accoglimento della domanda di ammissione, si determinano in capo al Socio i seguenti obblighi:

- a) versamento della quota di capitale sociale sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea dei soci, su proposta del consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio;
- b) osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi stabiliti dal consiglio di amministrazione per l'assegnazione in proprietà delle unità abitative e/o per la prenotazione delle stesse, oltre che le quote di ammortamento del mutuo eventualmente gravante sull'immobile, con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) versamento degli apporti finanziari e dei canoni di locazione o di godimento delle unità immobiliari a tali titoli prenotate o assegnate, dei costi e degli altri impegni finanziari che scaturiscano dai predetti rapporti, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- e) contribuire al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale mediante il versamento di apporti finanziari e prestiti alla società, secondo quanto previsto dai regolamenti e dall'organo amministrativo;
- f) rispettare le obbligazioni che derivano dai rapporti contrattuali instaurati con la società;
- g) contribuire ai costi ed alle spese generali per la gestione amministrativa, contabile e legale della Cooperativa, per la continuità e solvibilità della stessa, per gli organismi

associativi del movimento Cooperativo nonché ai costi ed alle spese comunque connessi e derivanti dall'attività della Cooperativa, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione;

h) comunicare alla Cooperativa tutte le variazioni della propria residenza e/o domicilio in forma scritta a mezzo posta od anche in via telematica purchè con riscontro di invio e ricevimento;

i) informarsi presso la sede della Cooperativa sui programmi in corso di attuazione, sui bandi di prenotazione aperti e su ogni altra deliberazione, regolamento o notizia di interesse generale e particolare del socio. Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci e la cittadinanza notizie e programmi della Cooperativa.

Ai fini dell'ammissione nella graduatoria predisposta per l'assegnazione, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare, il socio dovrà comunque dimostrare il versamento della quota sociale nella misura minima stabilita dal successivo art. 23 lett. a.

Art. 11 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per causa di morte per le persone fisiche;
- b) per sottoposizione a procedure concorsuali, liquidatorie volontarie e per scioglimento per le persone giuridiche;
- c) per recesso;
- d) per esclusione.

Art. 12 - Morte del socio

1. Nel caso di morte del socio, che non abbia in corso alcun rapporto di scambio o di prenotazione, succederanno gli eredi secondo il diritto comune, se in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio, salvo il disposto delle leggi speciali. Qualora più eredi siano chiamati alla successione del socio, essi dovranno nominare, scegliendo fra di loro, un rappresentante comune che intratterrà i rapporti con la Cooperativa.

La nomina dovrà avvenire entro sei mesi dalla comunicazione alla Cooperativa del decesso del socio.

Ogni onere di comunicazione in capo alla Cooperativa si intenderà soddisfatto se posto in essere nei confronti del rappresentante comune.

I coeredi possono recedere in qualunque tempo dal rapporto sociale, limitatamente alla loro parte, ed in tale caso la titolarità dell'intera quota sociale si cristallizzerà in capo a coloro che non abbiano esercitato il diritto di recesso, senza che possa darsi luogo, in favore dei recedenti, alla liquidazione della relativa frazione della quota sociale.

2. In caso di morte del socio che sia anche assegnatario in godimento di un'unità immobiliare di proprietà della Cooperativa, si applica la disciplina dettata dalla legge n. 179/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. In caso di morte del socio che sia anche prenotatario od assegnatario di un'unità immobiliare la cui proprietà non sia

ancora stata trasferita con atto idoneo alla trascrizione, e quindi permanga ancora in capo alla cooperativa, può sostituirsi nella qualità di socio e di prenotatario e/o assegnatario, colui che per disposizione testamentaria od in applicazione delle norme che regolano le successioni in assenza di testamento, avrebbe ereditato la proprietà dell'unità immobiliare prenotata e/o assegnata. In ogni caso l'erede che subentra nella qualità di socio e di prenotatario e/o assegnatario deve essere in possesso dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa e di quelli per l'assegnazione dell'unità immobiliare.

4. In caso di pluralità di eredi che abbiano il medesimo diritto nella sostituzione del socio prenotatario e/o assegnatario deceduto, essi dovranno indicare, con scrittura privata autenticata, scegliendolo fra di loro, colui che può richiedere la sostituzione nei rapporti con la cooperativa, con rinuncia da parte degli altri.

5. La domanda di sostituzione al socio deceduto con allegati il certificato di morte, la documentazione dalla quale risulti l'esistenza dei presupposti e requisiti per darsi luogo alla sostituzione, l'eventuale scrittura privata di indicazione dell'unico erede subentrante, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, dovrà essere consegnata alla cooperativa, entro e non oltre 6 mesi dalla data del decesso.

Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la domanda di sostituzione con la relativa documentazione, si farà luogo alla liquidazione della quota sociale ai sensi del successivo articolo 16 ed i rapporti mutualistici in essere tra il socio deceduto e la cooperativa sono risolti.

6. In ogni caso, la sostituzione del socio non può avere luogo quando, prima del decesso, sia stata avviata procedura per l'esclusione del socio o si siano comunque verificati i relativi presupposti.

Gli eredi che non intendono subentrare nella posizione di promissario assegnatario del socio defunto che abbia già goduto dell'unità immobiliare, sono tenuti a corrispondere alla Cooperativa le somme previste nel successivo articolo 15 lettere a-b-c, con le modalità ivi previste.

7. Qualora esistano debiti contratti verso la cooperativa in epoca antecedente il decesso del socio, la sostituzione dell'erede è subordinata alla preventiva estinzione di ogni obbligazione per capitale interessi e spese.

In ogni caso gli eredi sono tenuti, anche ai fini della liquidazione della quota e degli eventuali ulteriori crediti a produrre alla cooperativa i documenti relativi alla certificazione della morte, ed in caso di pluralità di eredi, il mandato all'incasso conferito al rappresentante comune, con facoltà della cooperativa di richiedere che tale atto venga reso in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Art. 13 - Recesso

Il socio può recedere dalla cooperativa quando non è più in

possesso dei requisiti per l'ammissione ovvero quando è venuto meno l'interesse al conseguimento dello scopo sociale, o comunque non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La dichiarazione di recesso deve essere motivata e formalizzata mediante lettera raccomandata inviata alla società.

Gli amministratori devono esaminare la richiesta di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione, e qualora non sussistano i presupposti del recesso ne devono dare immediata comunicazione al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale ed i rapporti mutualistici eventualmente pendenti fra socio e società, dalla comunicazione della delibera di accoglimento della domanda di recesso. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici di scambio in corso.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

Art. 14 - Esclusione del socio

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perso i requisiti di ammissione;
- b) che non ottemperi alle disposizioni della Legge, del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, e di ogni altro atto stipulato con la società, oltre che nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288, primo comma Codice Civile;
- c) che non esegua in tutto o in parte il versamento della quota di capitale sociale sottoscritta, ovvero che dopo formale diffida si renda moroso nel pagamento dei debiti contratti verso la Cooperativa per l'assegnazione - a qualsiasi titolo - dell'unità immobiliare;
- d) che si renda inadempiente alle obbligazioni a qualsiasi titolo contratte nei confronti della cooperativa;
- e) che in qualunque modo arrechi un danno morale o materiale alla Cooperativa, od abbia assunto comportamenti o compiuto atti e/o fatti pregiudizievoli all'immagine della cooperativa, al conseguimento dello scopo sociale o dell'oggetto sociale;
- f) che sia stato sottoposto a procedure concorsuali, (a procedure relative alle grandi imprese in crisi), liquidatorie volontarie e per scioglimento, quando si tratta di persona giuridica;
- g) che sia stato dichiarato interdetto, inabilitato, od abbia subito condanna ad una pena che comporta l'interdizione - anche temporanea - dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- h) che si renda comunque inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.

La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cura del Presidente, ed iscritta nel libro soci. L'esclusione determina

lo scioglimento del rapporto sociale ed ha effetto dall'iscrizione nel libro soci. Lo scioglimento del rapporto sociale determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra socio e cooperativa, ed in particolare determina automaticamente per i Soci prenotatari od assegnatari di un'unità abitativa, la decadenza dalla prenotazione e dall'assegnazione.

Per quanto concerne il caso di esclusione previsto alla lettera e) il relativo procedimento sarà disciplinato da apposito regolamento.

Art. 15 - Effetti dell'esclusione e del recesso

Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, la Cooperativa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione restituirà ai Soci prenotatari o assegnatari di alloggio receduti od esclusi, quanto da essi versato a titolo di anticipazione trattenendo eventualmente una somma calcolata in percentuale sul corrispettivo di assegnazione a titolo di penale e/o di corrispettivo per il recesso, oltre che le somme, nella misura equamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, corrispondenti:

- a) a costi ed oneri finanziari sostenuti dalla Cooperativa;
- b) al godimento dell'unità immobiliare eventualmente già fruita dal Socio;
- c) ai danni eventualmente arrecati dal Socio stesso.

Nei confronti del socio deceduto, receduto ed escluso, la Cooperativa conserva comunque il diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni da esso contratte a qualsiasi titolo verso la Cooperativa stessa e l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 16 - Liquidazione della partecipazione

Nei casi di perdita della qualità di socio di cui al precedente art. 11, la liquidazione della quota di capitale sociale da esso effettivamente versata ha luogo sulla base del bilancio d'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dalla approvazione del bilancio stesso - ovvero entro 60 nel caso di morte del socio -, fatta salva la compensazione per le quantità corrispondenti, con eventuali crediti vantati dalla Cooperativa nei confronti del socio uscente. Entro lo stesso termine, salva la stessa compensazione, anche a norma del precedente art. 15, dovrà effettuarsi il rimborso delle somme versate alla società a qualsiasi titolo.

Nei confronti del socio deceduto, receduto od escluso, la Cooperativa conserva comunque il diritto di esigere l'adempimento delle obbligazioni da esso contratte a qualsiasi titolo verso la Cooperativa stessa e l'eventuale risarcimento dei danni.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI E TITOLI DI DEBITO

Art.17 - Strumenti finanziari e titoli di debito

E' consentito alla Cooperativa emettere, oltre alle azioni di partecipazione cooperativa di cui al successivo art. 18,

strumenti finanziari di natura partecipativa, da destinare ai soci cooperatori o ai terzi, secondo quanto previsto dall'art. 2526 c.c.. Si possono creare categorie di strumenti finanziari e/o azioni diverse, dotate di diritti diversi, come anche azioni dotate di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore.

L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria la quale stabilisce:

- l'importo complessivo di emissione;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi;
- i diritti amministrativi attribuiti agli strumenti partecipativi, anche con riguardo all'eventuale diritto di voto in misura proporzionale alle azioni sottoscritte;
- l'eventuale diritto di opzione attribuito ai soci cooperatori;
- l'eventuale fissazione del sovrapprezzo per gli strumenti finanziari destinati a soci non cooperatori;
- l'eventuale accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori e patrimonio netto.

L'assemblea, in sede di deliberazione di emissione dei titoli, stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Essi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500 ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere titoli.

I soci finanziatori hanno diritto di recesso nei casi e con le modalità previste dagli artt. 2437 e seguenti c.c..

Salvo disposizioni contrarie dettate dall'assemblea in sede di emissione, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite previo gradimento del consiglio di amministrazione, al quale il socio dovrà indicare il soggetto acquirente. Il consiglio si pronuncerà entro 30 giorni dalla comunicazione, ed in caso di mancato gradimento provvederà ad indicare altro soggetto gradito.

La Cooperativa può inoltre emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, obbligazioni, anche convertibili in azioni, e strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. c.c.. In tale caso, l'assemblea stabilisce, con proprio regolamento:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, ed in particolare se tali modalità possano variare - quanto ai tempi e all'entità - in dipendenza di parametri oggettivi, anche relativi all'andamento sociale;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso, ed in particolare se il diritto alla restituzione del capitale e agli interessi sia in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione di diritti di altri creditori sociali.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al rappresentante comune degli obbligazionisti si applica quanto previsto al successivo art. 20 e dalle disposizioni di legge.

Art. 18 - Azioni di partecipazione cooperativa

La Cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tale caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

-- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;

-- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;

-- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente inoptate.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i "soci cooperatori".

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal regolamento interno;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 19 - Modalità di voto degli strumenti finanziari

I voti eventualmente attribuiti ai soci finanziatori possessori di strumenti finanziari partecipativi, non devono complessivamente superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. L'eventuale superamento di tale limite, comporterà l'automatica riconduzione dei voti dei soci finanziatori entro la misura consentita.

Ai medesimi soci, in considerazione degli interessi che essi hanno nell'attività sociale, può essere riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e di uno supplente, e di un liquidatore nel caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina è deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soci possessori di strumenti finanziari partecipativi.

I soci finanziatori partecipano alle assemblee dei soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni previste dalla legge e dal presente statuto i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale di cui al successivo art. 20.

Art. 20 - Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari

I possessori di strumenti finanziari partecipativi e non (obbligazionisti ed altri titolari di strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni), privi del diritto di voto, sono costituiti in assemblea speciale di categoria, per la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le assemblee ordinarie dei soci. L'assemblea speciale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa o dal rappresentante comune della categoria quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori di strumenti finanziari della categoria. L'assemblea speciale di categoria delibera:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- sull'esercizio dei diritti eventualmente attribuiti alla categoria;
- sulla nomina e revoca del rappresentante comune, sull'azione di responsabilità nei suoi confronti, in materia di pregiudizio dei diritti ed, in genere, circa gli oggetti di interesse comune della categoria;
- sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce.

Il rappresentante comune può esaminare il libro dei soci ed il

libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee e chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei soci con facoltà di impugnativa e deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni della assemblea speciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società.

L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammodernamento.

Art. 21 - Prestiti sociali

I prestiti effettuati dai soci della cooperativa, sono finalizzati al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La raccolta del risparmio è consentita nei limiti stabiliti dalle leggi in materia, e non può essere effettuata con l'utilizzo di strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.

I prestiti possono essere con restituzione a vista o vincolati per un determinato periodo di tempo. Le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati. Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l'importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l'applicazione delle relative agevolazioni fiscali.

I prestiti sono utilizzati dalla Cooperativa unicamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci prestatori e con le scadenze previste per il loro rimborso.

Le modalità di raccolta e restituzione dei prestiti, ed in generale la disciplina del prestito sociale, sono stabiliti da apposito regolamento predisposto dal consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea.

Le condizioni economiche applicate ai prestiti sociali, ivi compresa la remunerazione, sono demandate alla determinazione, con relativo aggiornamento, degli amministratori.

I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal regolamento che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione. Non costituiscono raccolta di risparmio i depositi vincolati versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la società. Tali depositi sono disciplinati dal rapporto di assegnazione ovvero dal bando di prenotazione.

Art. 22 - Ristorno

La Cooperativa realizza la gestione di servizio nel rispetto dei principi di economicità e buona amministrazione, perseguendo la

finalità - compatibilmente con le condizioni economiche finanziarie di ciascun programma edilizio, ed alla luce dei criteri di determinazione dei corrispettivi di assegnazione stabiliti dal Consiglio di amministrazione - di offrire la prestazione mutualistica a condizioni più vantaggiose rispetto ai valori medi di mercato legati ad offerte di beni e servizi di qualità confrontabile, potendo così dare luogo, ricorrendone i presupposti, al ristorno anticipato, la cui entità dovrà essere rilevabile dalle scritture contabili e/o dagli strumenti gestionali della Cooperativa. In ogni caso il ristorno non costituisce diritto soggettivo del socio, ed il suo eventuale riconoscimento nella forma di ristorno anticipato può avvenire esclusivamente in favore dei soci operatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO - REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 23 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da quote del valore nominale non inferiore a €. 52,00 (cinquantadue virgola zero zero) e non superiore ai limiti massimi consentiti dalla Legge;

2) dalle "azioni di partecipazione cooperativa" ciascuna del valore nominale di Euro 520,00 (cinquecentoventi virgola zero zero);

3) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci operatori o da soggetti diversi;

b) dalla riserva legale ;

c) dalla riserva straordinaria;

d) da eredità, lasciti, donazioni e somme che pervengono alla Cooperativa a qualsiasi altro titolo;

e) da altri fondi assimilabili a riserve consentiti dalla legge;

f) dall'eventuale riserva divisibile collegata all'esistenza di strumenti finanziari.

Art. 24 - Quota sociale

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo o cedute a terzi o ad altri soci con effetto verso la Cooperativa e sono indivisibili.

Art. 25 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione all'assemblea generale dei Soci entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o, entro 180 giorni, in presenza di particolari esigenze che dovranno constare dalla relazione dell'Organo Amministrativo.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse ragioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la

condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 c.c..

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, fra gli altri, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente. Sempre nella medesima relazione gli amministratori indicano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, il Bilancio d'esercizio dovrà essere sottoposto a certificazione.

Art. 26 - Destinazione dell'utile

Sono indivisibili i fondi di riserva ordinaria e straordinaria e quelli che per disposizione di legge non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'eventuale utile netto da questo risultante come segue:

a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere ad esso destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali;

b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2545 quinquies c.c., l'eventuale rimanente potrà essere così distribuito:

a) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire: 1) ai soci operatori in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo; 2) ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito al precedente punto 1 aumentata sino a due punti;

b) un'eventuale quota da distribuire ai possessori di strumenti finanziari partecipativi, diversi da quelli sopra indicati, quale dividendo, da determinarsi come segue:

1) in misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera a) punto 1), qualora in possesso dei soci operatori;

2) nella misura stabilita di volta in volta dall'assemblea in sede di destinazione dell'utile, per i possessori di strumenti finanziari che non siano soci operatori;

c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato, nei limiti di quanto previsto dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici a fini

fiscali;

d) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai cooperatori;

e) il residuo, a riserva straordinaria.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici anche ai fini fiscali, l'assemblea ha la facoltà di deliberare che l'utile disponibile sia devoluto ai fondi di riserva indivisibili.

Art. 27 - Requisiti mutualistici

La cooperativa osserva i seguenti requisiti mutualistici:

a. divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c. divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d. obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti, nell'ordine:

1) il rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa ed i dividendi eventualmente maturati;

2) il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;

3) il rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi;

4) l'assegnazione ai possessori di strumenti finanziari partecipativi della riserva divisibile eventualmente costituita ed a loro riservata.

Le suddette clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 28 - Organi della Cooperativa

Sono organi della Cooperativa:

1. l'Assemblea dei soci;

2. il Consiglio di Amministrazione;

3. il Collegio Sindacale;

4. le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla cooperativa.

Art. 29 - Assemblea dei Soci

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

La cooperativa darà luogo, ricorrendone i presupposti di legge, allo svolgimento di assemblee separate presso ogni area geografica e/o provincia e/o zona come disciplinate dal successivo articolo 35.

La convocazione delle assemblee separate e dell'assemblea generale dei soci, sia in sede ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

1) mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione;

2) mediante pubblicazione su almeno tre quotidiani distribuiti nelle aree geografiche in cui la cooperativa svolge la propria attività, almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo dell'adunanza e l'indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione.

La seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Sempre in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito dal primo comma del presente articolo, usare qualunque forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Art. 30 - Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e sulla liquidazione per i quali occorrerà il voto favorevole dei 3/5 dei soci presenti o rappresentati.

Restano salve le maggioranze previste per disposizioni di legge.

Art. 31 - Diritto di voto

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Cooperativa, e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione. I soci con anzianità inferiore, possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto e di intervento.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Il Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio ma non amministratore o dipendente della Cooperativa o componente dell'organo di controllo, mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci con deleghe separate per ognuno di essi.

Non sono ammesse deleghe cumulative.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e conservate agli atti della Cooperativa.

La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e i suoi organi centrali e periferici hanno diritto di partecipare con propri rappresentanti senza diritto di voto ai lavori dell'Assemblea. Le votazioni avvengono sempre in forma palese, salvo che la maggioranza dell'Assemblea stabilisca la votazione a scrutinio segreto.

Art. 32 - Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio con la relazione del Consiglio di Amministrazione;
- b) nomina i componenti del consiglio di amministrazione e definisce la durata del mandato nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto; nomina, laddove ricorrano i presupposti di legge, il collegio sindacale designandone altresì il Presidente;
- c) determina il compenso dovuto ai sindaci ed agli amministratori per la loro attività collegiale;
- d) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale, l'incarico di controllo contabile ex art. 2409 quater c.c., e determina il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, secondo quanto previsto dal successivo art.44;
- e) approva i regolamenti interni che gli vengono sottoposti dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci, e dei soggetti incaricati del controllo contabile se nominati;
- g) adotta le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'Art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "azioni di partecipazione cooperativa";
- h) delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o sottoposta dal Consiglio di amministrazione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni in presenza di particolari esigenze che dovranno constare dalla Relazione dell'Organo Amministrativo e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e necessario.

Se richiesta dal Collegio Sindacale o da almeno 1/5 dei soci per iscritto e con l'indicazione delle materie da trattare, la sua convocazione deve essere fatta entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso invano tale termine, la convocazione è indetta dal Collegio Sindacale.

Art. 33 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria dei soci è convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata della società, sul suo scioglimento anticipato e sulla nomina, sostituzione e i poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie riservate dal presente statuto al Consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c., l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società.

Art. 34 - Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria nomina il Presidente, il Segretario e se lo ritiene necessario due o più scrutatori.

Le deliberazioni debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Il Verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio che funge da segretario.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve inoltre indicare le modalità ed il risultato delle votazioni, e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale deve farsi altresì menzione, se richiesta dai soci, delle dichiarazioni dei soci stessi pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 35 - Assemblee separate

Ricorrendo le condizioni previste all'art. 2540 C.C., l'assemblea generale deve essere preceduta dalle assemblee separate convocate dal Consiglio di Amministrazione nelle aree geografiche e/o province e/o zone individuate dal Consiglio medesimo con apposita deliberazione.

Faranno parte delle entità territoriali sopra indicate tutti i soci che abbiano eletto in quel territorio la propria residenza. La convocazione delle assemblee separate dovrà essere effettuata osservando le seguenti formalità:

- a) nell'avviso dovrà essere indicata la sede e la data di convocazione di ciascuna assemblea separata e dell'assemblea generale;
- b) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima.

Le date di convocazione delle singole Assemblee separate potranno essere diverse per ognuna, ma comunque la data dell'ultima dovrà precedere di almeno 8 giorni quella fissata per la convocazione dell'Assemblea generale.

L'avviso di convocazione, con indicazione del programma completo di tutte le assemblee separate e dell'assemblea generale, dovrà essere sottoposto alla pubblicità prescritta dal precedente art. 29.

Per la partecipazione dei soci alle assemblee separate, per la loro costituzione, validità e modalità di votazione, si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente Statuto.

Ogni socio ha diritto di partecipare all'assemblea dell'entità territoriale di appartenenza o di farsi rappresentare da un altro socio della stessa, a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto.

Il presidente del Consiglio di amministrazione, o in sua vece, uno degli amministratori appositamente delegato, interverrà a ciascuna assemblea separata. Tutti i consiglieri ed i sindaci possono partecipare.

Ogni assemblea separata elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli fra i soci, i delegati dell'assemblea generale. Ogni delegato potrà rappresentare non più di 30 soci presenti o rappresentati, garantendo anche la rappresentanza delle minoranze espresse nelle assemblee, ed ha il potere di precisare ai propri delegati le decisioni da prospettare all'assemblea generale sulle materie poste all'ordine del giorno.

I processi verbali delle assemblee separate dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione adottata.

Si applica in ogni caso quanto previsto al precedente art. 34. L'assemblea generale è costituita dai delegati che rappresentano le diverse posizioni di voto espresse nelle assemblee separate, ed il numero dei soci in esse presenti o rappresentati.

Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima o in seconda convocazione.

Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei voti di ciascuna deliberazione riportati nelle assemblee separate e risultanti dalla lettera di delega, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario delle assemblee separate, della quale ogni delegato dovrà essere munito.

L'assemblea generale tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente eletto dall'assemblea. L'assemblea nomina un segretario e occorrendo due o più scrutatori. Le deliberazioni devono constare di verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio. Si applica in ogni caso quanto previsto dal precedente articolo 34.

Art. 36 - Articolazioni della base sociale

È facoltà della base sociale articolarsi in commissioni, comitati o delegazioni sociali con la finalità di facilitare la relazione tra i soci e il Consiglio di Amministrazione.

Il funzionamento delle suindicate articolazioni sociali sarà disciplinato da apposito regolamento e/o dalla delibera istitutiva.

Art. 37 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dallo statuto sociale.

Le procedure per la composizione e la nomina del Consiglio di Amministrazione potranno eventualmente anche essere stabilite da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

I due terzi degli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori che siano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche che siano iscritte nel libro soci da almeno tre mesi. In ogni caso non può essere eletto amministratore colui che sia in mora nell'adempimento di obbligazioni contratte nei confronti della cooperativa.

Ciascun amministratore può ricoprire la medesima carica in organi di amministrazione delle società controllate e/o collegate della Cooperativa, di cui all'art. 2359 C.C., e delle società per le quali la designazione trovi giustificazione nella tutela degli interessi della stessa. In ogni altro caso si fa riferimento all'art. 2390 C.C..

Gli amministratori restano in carica per il periodo di tre anni, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso che viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

I Consiglieri che svolgono particolari incarichi per conto della Cooperativa hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni e ad un ulteriore compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

Lo stesso trattamento determinato con le stesse modalità spetterà ai soci che svolgono particolari incarichi per conto della Cooperativa.

Art. 38 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e uno o più Segretari. Può nominare un Comitato Esecutivo la cui composizione e i cui compiti sono stabiliti al momento della nomina, ed uno o più amministratori delegati i cui poteri e compenso sono stabiliti all'atto della nomina. Non possono in ogni caso essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, dei progetti di fusione e scissione, di convocazione dell'assemblea, di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci.

Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione con cadenza periodica stabilita dallo stesso Consiglio all'atto della nomina.

Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e quello di avocare a sé in ogni momento le attribuzioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe conferite.

Può inoltre istituire commissioni di lavoro formate anche da soci non facenti parte del Consiglio di Amministrazione."

Art. 39 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax od e-mail, da spediti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, o in caso di urgenza, anche con altri mezzi di comunicazione, ma almeno un giorno prima della riunione stessa.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza, sempre che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse possibile il collegamento, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata; qualora nel corso della riunione si verifici un'interruzione o sospensione del collegamento, la riunione sarà dichiarata sospesa, ferme e valide restando le deliberazioni sino ad allora adottate.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Il voto non può essere dato per delega e le votazioni sono palesi. Delle riunioni di Consiglio è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Le riunioni sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano d'età.

La prima riunione, quella dell'insediamento, è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Art. 40 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dispone dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa e per il raggiungimento degli scopi sociali, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dallo statuto, all'assemblea dei soci.

Spetta pertanto al Consiglio di Amministrazione a titolo esemplificativo:

a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- b. compilare il Bilancio e convocare l'Assemblea dei soci;
- c. documentare nella nota integrativa il rispetto della condizione di prevalenza ed indicare specificamente nella relazione di cui all'art. 2428 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci;
- d. predisporre i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, relativi alla disciplina elettorale, alle sezioni soci, ai rapporti tra possessori di azioni di partecipazione cooperativa e cooperativa, al prestito sociale, all'emissione dei bandi di prenotazione degli alloggi e per l'assegnazione - a qualsiasi titolo - degli stessi, e ad ogni normativa o disciplina ad essa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione;
- e. convocare l'assemblea speciale dei possessori degli strumenti finanziari;
- f. acquistare, vendere, locare, permutare mobili ed immobili o quote di essi, convenire i prezzi ed esigerli, fare costruire ed assegnare gli immobili in conformità agli scopi sociali, appaltare lavori, rinunciare ad ipoteche legali e compiere tutte le operazioni necessarie ed opportune al raggiungimento dello scopo sociale della Cooperativa;
- g. autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, consentire in ordine alle suddette operazioni, garanzie ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni, postergazioni e surroghe, rinunce ad ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere, contrarre sovvenzioni e mutui, aprire, utilizzare ed estinguere conti correnti;
- h. concedere o ricevere avalli, fideiussioni, prestiti ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma;
- i. deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci e provvedere a formulare l'intimazione nei confronti del socio moroso;
- j. licenziare ed assumere il personale della Cooperativa fissandone le mansioni e la retribuzione;
- k. conferire procure ferma la facoltà del Presidente di cui al successivo art. 41;
- l. determinare i compensi previsti dall'art. 37;
- m. approvare le graduatorie per la prenotazione degli alloggi sia da cedere in godimento o in locazione che da assegnare in proprietà individuale nel rispetto dei diritti dei soci previsti dall'art. 9;
- n. costituire commissioni di lavoro con carattere consultivo, composte da soci e consiglieri ed eventualmente da altre persone come indicato nel precedente art. 38, che dovranno collaborare per l'assolvimento delle funzioni e dei compiti che si porranno alla Cooperativa nel corso della sua attività, determinandone la

composizione, i programmi e le norme di attività relative;

o. nominare dirigenti o responsabili preposti ai settori operativi della Cooperativa determinandone le forme di coordinamento;

p. stabilire le condizioni relative all'assegnazione, in proprietà e nelle altre forme previste, degli alloggi, e determinare il loro corrispettivo e le modalità di pagamento;

q. stabilire le condizioni relative all'assegnazione in godimento degli alloggi realizzati in regime di proprietà indivisa, l'ammontare dei corrispettivi per il godimento, nonché l'ammontare dei canoni di locazione di tutte le altre proprietà della cooperativa nel rispetto delle norme vigenti;

r. transigere e compromettere per arbitri;

s. dare l'adesione della società ad organismi consortili ed economici che si propongono iniziative ed attività mutualistiche e Cooperativistiche nell'ambito della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue;

t. deliberare la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata nonché la partecipazione a quei tipi di società in conformità alle leggi vigenti;

u. dichiarare l'indivisibilità dei beni di cui all'Art. 6 dello statuto, e deliberare le eventuali cessioni degli stessi secondo le normative vigenti;

v. istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale;

w. delegare parte delle sue attribuzioni, ad eccezione delle materie di cui all'art. 2381 c.c. e dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega;

x. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari ed opportuni per raggiungere lo scopo sociale, fatti salvi quelli che per disposizione di legge e di statuto sono riservati all'assemblea.

Art. 41 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza e la firma sociale della Cooperativa. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente; la firma del Vice Presidente fa fede dell'assenza e/o dell'impedimento del Presidente.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri di rappresentanza, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato, nonché, con speciale procura, a dipendenti o a soggetti terzi.

Il Presidente, rappresenta la Cooperativa in giudizio, ed egli ha anche la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società ed in qualunque grado di giurisdizione.

Art. 42 - Sostituzione degli Amministratori

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c. con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea dei soci.

Art. 43 - Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale, ove nominato in presenza dei presupposti di legge, è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche fra non soci, che siano in possesso dei requisiti di legge.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci hanno diritto a un compenso annuo fissato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. La riunione può svolgersi anche con mezzi telematici secondo le modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. Il collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e, ove nominato, del Comitato esecutivo.

In occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i sindaci devono indicare nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale in realizzazione ai tipi di scambio mutualistico previsti dallo statuto. Deve inoltre documentare la condizione di prevalenza prevista all'art. 2513 c.c..

I Sindaci possono in ogni momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.

Degli accertamenti eseguiti dovrà essere redatto a cura degli stessi verbale su apposito libro.

I Sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Per la sostituzione dei Sindaci si procederà con le norme previste

dal Codice Civile.

Art. 44 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

Ricorrendo i presupposti di legge, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale.

L'assemblea determina altresì il corrispettivo spettante al soggetto incaricato del controllo contabile per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle stabilite dal Codice Civile e vanno riferite, nel caso di società di revisione, ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili e dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Art. 45 - Conciliazione stragiudiziale

Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ed anche quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, che sarà svolto dall'organismo di conciliazione istituito dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e/o dalle sue articolazioni locali - qualora costituito - ovvero dall'organismo di conciliazione della Camera di Commercio di Bologna, secondo il Regolamento da tale organismo predisposto, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e ss. del dlgs n. 5/2003. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale od arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo n. 5/2003.

TITOLO VII

SCIoglimento

Art. 46 - Scioglimento della Cooperativa

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento della Cooperativa dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, che non dovranno essere soci, stabilendone i poteri ed indicando quelli cui spetta la rappresentanza della società. L'assemblea stabilirà anche le regole di funzionamento del collegio dei liquidatori ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47 - Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti, si applicano, le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali sulle Cooperative nonché le norme in materia di Società per Azioni, in quanto compatibili con la disciplina delle Cooperative.